

Roma, 24 ottobre 2000
Prot. n. 0299/00/E.15.8

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Tutela della privacy - D.p.r. 28 luglio 1999, n. 318 - Adozione delle misure minime di sicurezza - Termine di proroga – Approvazione del d.d.l. 6885 – B.

Facciamo seguito alla nostra comunicazione Prot. n. 0228/00, per renderVi noto che il 10 ottobre u.s. il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 6885/B recante la proroga al 31 dicembre 2000 del termine fissato per l'adozione delle misure minime di sicurezza di cui al d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318.

Il testo del provvedimento, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”, è il seguente:

“Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675”.

Art.1 (Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:
 - a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;
 - b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.
4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

* * *

Confindustria si sta adoperando per raggiungere con il Garante per la tutela dei dati personali una soluzione, la meno onerosa per le imprese, diretta a chiarire le modalità utili all'acquisizione della "data certa" sull'atto richiesto dal comma 1, dell'art. 1 del provvedimento in esame. Per quanto riguarda la stesura delle "linee-guida" - anch'esse richiamate nel stesso provvedimento – rinviamo alla nostra circolare n. 16138 del 19 aprile 2000.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/ps